

Assegno di inclusione Supporto per la Formazione e il Lavoro



6 febbraio 2024

Graziano De Munari - Volontario Servizio S.T.R.A.D.E.

La comunicazione ha come obiettivi quello di fornire alcuni aggiornamenti e approfondimenti su:

Isee 2024

- Diversi indicatori, nucleo familiare, documentazione necessaria

Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

- Cosa sono e a chi si rivolgono, condizioni e indicazioni operative.

Le slide riprendono quanto reso disponibile da



Ringraziamo ufficio formazione del Caf Cisl per materiale informativo

tematica	slide
Isee	
Cos'è – diversi indicatori	5 - 7
Nucleo familiare	9 - 13
Documentazione necessaria	14 - 16
L'assegno di inclusione	
Cos'è, Isee necessario, a chi si rivolge	17 - 21
Approfondimento: condizioni di svantaggio	22 - 25
Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno	26 - 27
Requisiti soggettivi	28 - 29
La scala di equivalenza	30 - 32
Requisiti economici	33 - 34
Esempi – valore massimo del reddito familiare in base scala equivalenza	35 - 36

tematica	slide
L'assegno di inclusione (segue)	
Reddito familiare	37 - 40
Impegni per godimento beneficio	41 - 43
La domanda	44
La carta inclusione	45
Supporto per la formazione e il lavoro	
Cos'è e come funziona	47 - 49
Requisiti economici	50 - 52
Altri requisiti	53
Quanto spetta	54
Obblighi comunicazione	55
La domanda	56
LINK utili	57

ISEE

L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate.

La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, **costituisce livello essenziale delle prestazioni.**

ISEE ORDINARIO

L'ISEE Ordinario si applica alla generalità delle prestazioni sociali agevolate, a meno che non sia previsto un ISEE specifico (es. ISEE Minorenni, ISEE Università, ecc.).

..... quindi, non esiste un solo indicatore ISEE

IMPORTANTE SEGNALARE AL MOMENTO DELL'ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) LE MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA ISEE.

Isee specifici

ISEE MINORENNI

Si applica alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni o a famiglie con minorenni

ISEE UNIVERSITÀ

Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario

ISEE SOCIO SANITARIO E ISEE DOTTORATO DI RICERCA

Si applica a:

- prestazioni socio sanitarie non residenziali a favore di persone maggiorenni, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti
- corsi di dottorato di ricerca

ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZE

Si applica alle prestazioni residenziali a favore di persone maggiorenni (ricoveri presso residenze socio-sanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette)

Approfondiamo relativamente all'ISEE.....

*Il nucleo familiare e la documentazione da
presentare al Caf*

Il nucleo familiare (ai fini ISEE) 1/5

Il nucleo familiare è quello definito dall'articolo 3 del DPCM 159/2013.

- **Coniugi con la stessa residenza:** i coniugi che risultano nello stesso stato di famiglia fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare senza alcuna eccezione.
- **Coniugi con diversa residenza:** vanno sempre indicati nella medesima DSU ad eccezione dei casi di separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente.
- I coniugi permangono nel **medesimo nucleo** anche a seguito di separazione o divorzio, **qualora risiedano nella medesima abitazione.**
- I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, **qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione.**

Il nucleo familiare (ai fini ISEE) 2/5

- Fa **parte del nucleo familiare anche il coniuge iscritto** nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (**AIRE**), poiché ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge.
- In caso di residenza diversa, i coniugi devono trovare un accordo circa l'identificazione della residenza familiare. In caso di mancato accordo, la residenza è individuata nell'ultima residenza comune oppure, in assenza di questa situazione, la residenza del coniuge di maggiore durata.
- Le regole dei coniugi, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, si applicano ad ognuna delle parti **dell'unione civile tra persone dello stesso sesso**.

Il nucleo familiare (ai fini ISEE) 3/5

- Fa **parte del nucleo familiare anche il coniuge iscritto** nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (**AIRE**), poiché ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge.
- In caso di residenza diversa, i coniugi devono trovare un accordo circa l'identificazione della residenza familiare. In caso di mancato accordo, la residenza è individuata nell'ultima residenza comune oppure, in assenza di questa situazione, la residenza del coniuge di maggiore durata.
- Le regole dei coniugi, ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76, si applicano ad ognuna delle parti **dell'unione civile tra persone dello stesso sesso**.

Il nucleo familiare (ai fini ISEE) 4/5

- Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.
- Il **minore** che si trovi **in affidamento preadottivo** fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore.
- Il **minore in affidamento temporaneo** ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare.
- Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il nucleo familiare (ai fini ISEE) 5/5

- I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE. (Riferimento normativo legge 19 luglio 2019, n. 69 – *Le forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano le persone discriminate in base al sesso*).
- Nel caso in cui il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria preveda l'inserimento dei figli, il nucleo sarà composto dal genitore e dai figli.

La documentazione necessaria

- Codice Fiscale e Documento d'identità del dichiarante
- Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare
- Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione) e affitto totale 2024

REDDITI DEL SECONDO ANNO PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DSU
(per le DSU presentate nel 2024 il reddito di riferimento è quello del 2022)

- Modello 730 e/o Modello Redditi e (per i dipendenti/pensionati) Modelli CU
- Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all'estero, borse e/o assegni di studio, assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive dilettantistiche, etc.

Documentazione necessaria

PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31/12 DEL SECONDO ANNO PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DSU

(per le DSU presentate nel 2024 il patrimonio di riferimento è quello del 2022)

- Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare, anche se detenuto all'estero, e dati dell'operatore finanziario: depositi bancari e postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d'investimento, forme assicurative di risparmio, etc...
- Saldo e giacenza media annua al 31.12.2022 riferita a depositi bancari e/o postali (estratti conto trimestrali e/o mensili)
- Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio presentato ovvero somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti
- Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare, anche se detenuto all'estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili)
- Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni socio-sanitarie residenziali)
- Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l'acquisto e/o la costruzione degli immobili di proprietà al 31.12.2022.

Documentazione necessaria

PORTATORI DI HANDICAP

- Certificazione dell'handicap (denominazione dell'ente che ha rilasciato la certificazione, numero del documento e data del rilascio)

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU

- Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto.

Vedasi file [ElencoDocumenti ISEE2024](#) per consultare elenco completo documenti da presentare per il calcolo Isee.

L' ASSEGNO DI INCLUSIONE

Cos'è

- L' Assegno di inclusione è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.

L'Assegno di inclusione è una misura **condizionata**:

- al rispetto di determinati requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza
 - alla valutazione della condizione economica
 - all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa
- Anche per AdI così come per RdC si parla di **integrazione al reddito** della famiglia (ai fini AdI):
 - Composta da due parti, una integrazione del reddito familiare e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato.

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Integrazione al reddito

- 1) Una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza AdI (7.560 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza, per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);**
- 2) Un contributo per l'affitto fino ad un massimo di 3.360 euro (280 euro mensili). Valore diventa di 1.800 euro (150 euro mensili) per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni.**

*Il beneficio economico è **esente dal pagamento dell'IRPEF**, si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, e, come tale, è impignorabile.*

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Integrazione al reddito

Il beneficio decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale (PAD nucleo «semplificato», all'interno del SIISL- Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa);

Il valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Quale Isee ?

- **I.S.E.E. ordinario in corso di validità**
- Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'I.S.E.E. è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013
- **Possibilità di presentare l'I.S.E.E. corrente**

In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al 29 febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validità, la verifica dei requisiti, ai fini dell'erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, se ricorrono le condizioni, è realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base dell'I.S.E.E. in corso di validità per l'erogazione del beneficio nei mesi successivi.

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

A chi si rivolge

- nuclei con **persone minorenni**
- nuclei con **persone con disabilità** (*allegato 3 al DPCM 159/2013*)
- nuclei con **persone anziane con almeno 60 anni**
- nuclei con componenti in **condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati** dalla pubblica amministrazione

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Approfondimento: condizioni di svantaggio

Sono da considerarsi in **condizioni di svantaggio**, e fatta salva la possibilità che con **successivo decreto possano essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate**:

- a) persone con **disturbi mentali**, in carico ai servizi sociosanitari, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici;
- b) persone **in carico ai servizi sociosanitari o sociali** e persone con **disabilità fisica, psichica e sensoriale** con grado di invalidità **compreso tra il 46 e il 66 per cento**, ai sensi dell'art.1, lettera a) della legge 68/1999, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati, ai sensi degli articoli 21 e 22 del DPCM 12 gennaio 2017;
- c) persone con **dipendenze** patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, in carico ai servizi sociosanitari;
- d) persone «**vittime di tratta**», in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari;

Approfondimento: condizioni di svantaggio

(segue)

- e) persone vittime di **violenza di genere** in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari, in presenza di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio;
- f) persone **ex detenute**, nel primo anno successivo al termine della detenzione e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d);
- g) persone individuate come portatrici di **specifiche fragilità sociali** e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'articolo 22, comma 2, lettera g) della legge 328/2000, in carico ai servizi sociali;

L' ASSEGNO DI INCLUSIONE

Approfondimento: condizioni di svantaggio

(segue)

- h) persone **senza dimora** iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, **in carico ai servizi sociali territoriali**, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore;
- i) persone, **iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di povertà estrema e senza dimora, in carico ai servizi sociali territoriali**, anche in forma integrata con gli enti del Terzo Settore che:
- *vivono in strada o in sistemazioni di fortuna;*
 - *ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna;*
 - *sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora;*
 - *sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa;*

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Approfondimento: condizioni di svantaggio

(segue)

- j) **neomaggiorenni**, di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, **che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria** che li abbia collocati in comunità residenziali o in affido eterofamiliare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale, in carico ai servizi sociali e/o sociosanitari.

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

La persona che richiede l'Assegno di inclusione deve essere:

- a) Cittadino italiano;
- b) Cittadino di un Paese dell'Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- c) Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; familiare di un cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o apolide in possesso di analogo permesso;
- d) Titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, **deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.**

La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano :

- per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi;
- nell'arco di diciotto mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi.

Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.

Requisiti soggettivi

Per il beneficiario dell'Assegno:

- la **mancata sottoposizione a misura cautelare personale** (es. arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, ecc.) o a misura di prevenzione (es. obbligo di dimora, divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone, obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti, ecc.).
- **l'assenza di sentenze definitive di condanna** o adottate ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto «**patteggiamento**»), intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

Non viene fatta alcuna distinzione circa il reato commesso in relazione alla condanna. Sono, pertanto, da considerare tutte le sentenze definitive di condanna, per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, a prescindere dal reato commesso.

L' ASSEGNO DI INCLUSIONE

Requisiti soggettivi

Non ha diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare in cui un **componente**, sottoposto agli obblighi, **risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie**, nei **dodici mesi successivi alla data delle dimissioni**, fatte salve le dimissioni per giusta causa o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

La scala di equivalenza per l'assegno di inclusione

La scala di equivalenza è un **parametro che permette di confrontare situazioni familiari differenti**, tenendo conto delle economie di scala che derivano dalla convivenza e di alcune particolari condizioni del nucleo familiare che comportano maggiori spese o disagi (presenza di persone con disabilità, nuclei monogenitore o famiglie numerose).

Le diverse condizioni dei componenti del nucleo sono associate a un valore che viene sommato agli altri, questa somma va moltiplicata per la soglia reddituale di riferimento, che dunque si alzerà rispetto ai livelli ordinari di 6.000 o 7.560 euro.

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

La scala di equivalenza per l'assegno di inclusione



+0,50

per ciascun altro
componente con
disabilità o non
autosufficiente



+0,40

per ciascun altro
componente con età
pari o superiore a 60
anni



+0,40

per un
componente
maggiorenni con
carichi di cura,
come definiti
all'articolo 6,
comma 5



+0,30

per ciascun altro
componente adulto in
condizione di grave
disagio bio-psicosociale
e inserito in programmi
di cura e di assistenza
certificati dalla pubblica
amministrazione



+0,15

per ciascun
minore di età,
fino al secondo



+0,10

per ogni ulteriore
minore di età
oltre il secondo

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

La scala di equivalenza per l'assegno di inclusione

Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare :

- per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico della Pubblica Amministrazione.
- nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

L' ASSEGNO DI INCLUSIONE

Requisiti economici

- un **valore ISEE** non superiore a **9.360 euro**;
- un **valore del patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU. Tale importo andrà calcolato **decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione, fino ad un massimo di 150.000 mila euro**;
- un **valore del patrimonio mobiliare** non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, ulteriormente incrementato alla presenza di più componenti minorenni (1.000 euro in più per ogni minorenni oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE).

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Requisiti economici (segue)

Reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Se il nucleo familiare è composto interamente da persone di età pari o superiore a 67 anni e/o in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, la soglia di reddito familiare si alza a 7.560 euro, moltiplicati sempre per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Esempi - **calcolo soglia reddito e scala di equivalenza** - Circolare INPS n.105 del 16.12.2023

Si riportano in tabella alcuni esempi relativi all'applicazione della scala di equivalenza, ai fini della determinazione della soglia di accesso al beneficio.

Composizione del nucleo familiare	Parametro applicato	Soglia di reddito in euro annui
Nucleo di un adulto in condizione di disabilità	1	6.000
Nucleo di due adulti di cui uno in condizioni di svantaggio inserito in programmi di cura e assistenza	1,30	7.800
Nucleo con due adulti e due figli minori sopra i tre anni	1,30	7.800
Nucleo con due figli minori di cui uno sotto i tre anni	1,70	10.200
Nucleo con due adulti e tre figli minori	1,80	10.800
Nucleo con due adulti e un figlio minore disabile	1,90	11.400

Esempi con
limite base 6.000

L' ASSEGNO DI INCLUSIONE

Esempio 1 - calcolo scala di equivalenza

Per una famiglia composta da una coppia e due figli minori sopra i tre anni, dobbiamo sommare 1 (il parametro "base" di ciascun nucleo) + 0,15 per il primo figlio+ 0,15 per il secondo figlio.

Il risultato è 1,30 da moltiplicare per il valore massimo del reddito familiare che di 6.000 euro:
 $6000 \times 1,3 = 7.800$ euro di valore massimo del reddito familiare.

Esempio 2 - applicazione scala di equivalenza

Per una coppia di due adulti di cui uno con disabilità dobbiamo sommare 1 (il parametro "base" di ciascun nucleo) + 0,5 per il componente con disabilità. Il risultato è 1,50 da moltiplicare per il valore massimo del reddito familiare che di 6.000 euro: $6000 \times 1,5 = 9.000$ euro di valore massimo del reddito familiare.

Esempio 3 – applicazione scala di equivalenza

Per una coppia di due persone con più di 67 anni, di cui uno con disabilità o non autosufficiente dobbiamo sempre sommare 1 (il parametro "base" di ciascun nucleo) + 0,5 per il componente con disabilità/non autosufficiente, ma in questo caso il valore massimo da moltiplicare per 1,50 non è 6.000 ma 7.560 euro e quindi $7.560 \times 1,5 = 11.340$ di valore massimo del reddito familiare.

Reddito familiare (ai fini ISEE)

Riferimento - articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013:

- reddito complessivo ai fini Irpef;
- redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- ogni altra componente reddituale esente da imposta e redditi da lavoro dipendente prestato all'estero;
- proventi da attività agricole;
- assegni per mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- reddito figurativo attività finanziarie.

Reddito familiare (Assegno di inclusione)

Il reddito familiare ai fini dell'Assegno di inclusione **non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddituale) rilevabile dall'attestazione ISEE.**

Somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare	Euro	+ 5.100,00
Reddito figurativo del patrimonio mobiliare	Euro	+ 0,00
Detrazioni per spese e franchigie d'importo	Euro	- 846,00
Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	4.254,00

La base di partenza per il calcolo del reddito familiare è data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell'ISR, senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell'ambito dell'ISEE (le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.).

Reddito familiare (Assegno Inclusionione)

Dal reddito familiare definito nell'ISEE sono **detratti** i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell'ISEE.

Sono **incluse** le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'ISEE.

Sono **inclusi** nel calcolo (e quindi sottratti dal beneficio massimo dell'Assegno di inclusionione) i trattamenti assistenziali sottoposti alla prova dei mezzi, che dipendono cioè dalla condizione economica.

Non rientrano le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusionione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell'Ambito territoriale sociale.

L' ASSEGNO DI INCLUSIONE

Reddito familiare (Assegno Inclusionione)

Elementi che non determinano reddito familiare

- l' Assegno unico e universale
- il Reddito di Inclusionione e il Reddito di Cittadinanza **o altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà**
- erogazioni riferite al pagamento di arretrati
- riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi
- esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi
- erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi
- bonus nido annuo da 3.000 con ISEE non superiore a €. 25.000 o da €. 2.000 con ISEE fino a €. 40.000, quale rimborso spese
- indennità di accompagnamento, pensione di invalidità **e indennità di frequenza e tutte le provvidenze percepite in ragione della condizione di disabilità (art. 2 co. 9 DL 48/23)**

L' ASSEGNO DI INCLUSIONE

Impegni per il godimento del beneficio

- *Primo obbligo quello di presentarsi entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo presso i servizi sociali del Comune. Se non avviene incontro entro 120 giorni la prestazione viene sospesa per poi essere riattivata dopo incontro.*
- *I servizi sociali effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. I componenti del nucleo (ai fini AdI) attivabili al lavoro (18-59 anni) vengono indirizzati ai centri per l'impiego per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato.*
- *I beneficiari «occupabili» devono presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) entro 30 giorni dalla valutazione multidimensionale.*

L' ASSEGNO DI INCLUSIONE

Impegni per il godimento del beneficio

- *Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro 60 giorni dall'avvio dei componenti al centro per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.*
- *In caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato senza giustificato motivo, il beneficio economico decade successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato, per aggiornare la propria posizione.*

L' ASSEGNO DI INCLUSIONE

Impegni per il godimento del beneficio

- In caso di **variazione della condizione occupazionale** durante il godimento della prestazione, dovrà essere compilato il modello **ADI-Com Esteso**, pena la decadenza dal beneficio.
- In caso di **variazione del patrimonio immobiliare** (diverso dalla casa di abitazione) che abbiano fatto superare le soglie del patrimonio immobiliare dovrà essere compilato il modello ADI-Com Esteso entro 15 giorni , pena la decadenza dal beneficio.
- In caso di **variazione del patrimonio mobiliare**, anche a seguito di donazione, successione o vincite, che abbiano fatto superare la soglia del patrimonio mobiliare, dovrà essere compilato il modello ADI-Com Esteso entro 15 giorni, pena la decadenza dal beneficio.
- In caso di **variazione del nucleo familiare rispetto alla attestazione ISEE in vigore**, in corso di fruizione del beneficio, è necessario presentare una **DSU aggiornata entro 1 mese** dalla variazione, pena la decadenza dal beneficio.

L'ASSEGNO DI INCLUSIONE

L'Assegno di inclusione è richiesto :


- **con modalità telematica all'INPS utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica** tramite il sito www.inps.it
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (**CAF**)
- presso gli Istituti di patronato

All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SIISL, può accedere all'aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta.

LA CARTA DI INCLUSIONE

Il beneficio è erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI).

Per approfondire vedi <https://www.poste.it/carta-di-inclusione.html>



The screenshot shows the website page for 'Carta di inclusione' on the Poste Italiane website. The browser address bar shows the URL <https://www.poste.it/carta-di-inclusione.html>. The page header includes the 'Posteitaliane' logo and navigation links for 'PRIVATI', 'BUSINESS', 'PREMIUM', and 'POSTE ITALIANE'. A search bar is visible on the right. The main content area features the title 'Carta di inclusione' and a subtitle: 'La carta di pagamento per i nuclei familiari che beneficiano dell'Assegno di Inclusione (ADI)'. Below the subtitle, there are three tabs: 'DESCRIZIONE', 'COME FUNZIONA', and 'SCOPRI DI PIÙ'.



SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - SFL

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - SFL

Il **Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)**, è una misura finalizzata a favorire l'attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - SFL

Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai singoli componenti dei nuclei familiari, di **età compresa tra 18 e 59 anni**, con un valore dell'**ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui**, che **non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione**.

Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di Inclusione **che decidono di partecipare ai percorsi di politiche attive** per il lavoro, pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, **purché non siano calcolati nella scala di equivalenza** di cui all'art. 2, comma 4 del Decreto Lavoro.

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - SFL

Come funziona

Per usufruire della misura, bisogna:

- presentare domanda di SFL all'INPS in via telematica;
- iscriversi al **Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL)**, la piattaforma informatica realizzata per:
 - ✓ agevolare la ricerca del lavoro;
 - ✓ individuare le attività formative più utili alla qualificazione/riqualificazione dei beneficiari.
- **sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD)** all'esito positivo dell'istruttoria della domanda
- **sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato**
- **frequentare un corso o altra iniziativa di attivazione lavorativa**

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - SFL

Requisiti economici

È necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti economici:

- **ISEE familiare**, in corso di validità, **non superiore a 6.000 euro annui**;
- valore del **reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui**, moltiplicata per il corrispondente parametro della **scala di equivalenza ai fini ISEE**;
- **patrimonio immobiliare** in Italia e all'estero (**come definito ai fini ISEE**) non superiore a 30.000 euro, diverso dalla casa di abitazione di valore IMU non superiore a 150.000 euro;

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - SFL

Requisiti economici

È necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti economici (segue)

- **patrimonio mobiliare** (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) inferiore a:
 - 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
 - 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
 - 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenni a partire dal terzo).

Questi massimali sono incrementati di:

- 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
- 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - SFL

Requisiti economici

È necessario possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti economici (segue)

Non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:

- autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale per le persone con disabilità;
- navi o imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di qualsiasi genere.

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - SFL

Ulteriori requisiti sono:

- non essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta;
- non essere disoccupato, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
- la misura è compatibile con l'attività lavorativa, dipendente o autonoma, purché il reddito percepito non superi le soglie per accedere alla misura; pertanto devono essere comunicati eventuali rapporti di lavoro già avviati all'atto della domanda e non rilevati dall'ISEE per l'intera annualità, nonché ogni altra variazione occupazionale che intervenga in corso di erogazione della prestazione;
- assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione, ai sensi del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 o la relativa esenzione.

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - SFL

Quanto spetta

- Il Supporto per la Formazione e il Lavoro prevede, come indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, un **beneficio economico di 350 euro al mese**. L'importo viene erogato per tutta la durata del corso o di altra misura di attivazione lavorativa, entro un limite massimo di 12 mesi, tramite bonifico mensile da parte dell'INPS.
- Il beneficio è condizionato, pena decadenza, all'effettiva partecipazione alle attività formative o altre iniziative di attivazione lavorativa.

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - SFL

Obblighi di comunicazione

Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare la variazione:

- dei redditi;
- del patrimonio immobiliare o mobiliare (anche a seguito di donazione, successione o vincite), da cui sia derivato o possa derivare il superamento dei rispettivi valori soglia;
- del nucleo familiare, rispetto alla attestazione ISEE (in questo caso è necessario presentare una DSU aggiornata, pena la decadenza dal beneficio);
- ogni ulteriore variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura ed al suo mantenimento, a pena di decadenza del beneficio.

SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO - SFL

La domanda può essere presentata:

- **con modalità telematica all'INPS utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica** tramite il sito www.inps.it
- presso i Centri di Assistenza Fiscale (**CAF**)
- presso gli Istituti di patronato

Link utili....

- <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/decreto-lavoro/Pagine/assegno-di-inclusione>
- <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/decreto-lavoro/pagine/supporto-formazione-e-lavoro>
- [https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-di-inclusione-\(adi\).html](https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-di-inclusione-(adi).html)
- <https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.supporto-per-la-formazione-e-il-lavoro-sfl-.html>

Grazie dell'attenzione.....